



TRIBUNALE DI CASSINO

- SEZIONE PENALE -

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Vittoria Sodani,

visto il Decreto n. 86/20 del Presidente del Tribunale, con il quale – ai sensi dell'art. 83 commi 3, 6 e 7 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come parzialmente modificato dall'art. 36, del D.L. n. 23 dell' 8 aprile 2020 – è stato disposto il rinvio di ufficio a dopo il 30 giugno 2020, di tutti i procedimenti penali fissati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, con le sole seguenti eccezioni:

A) trattazione obbligatoria ex lege

procedimenti indicati ex artt. 83, co. 3, lett. b) e lett. c), dell'art. 83 cit. e ex art. 36 co. 2 dell'art. 36 cit., alle condizioni ivi indicate (solo in caso di richiesta dell'interessato) per quelli indicati nei nn. da 1) a 3) della seconda parte della lett. b) cit.;

B) trattazione facoltativa:

dal 12 maggio al 5 giugno 2020:

1) i predetti procedimenti indicati nel comma 3), lett. b), seconda parte, nn. 1) e 2), e lett. c), dell'art. 83 del D.L. n. 18/20, quando non vi sia stata la richiesta di trattazione da parte dell'interessato, e cioè:

a) procedimenti a carico di persone detenute (in espiazione di pena, ma non per altra causa: essenzialmente, quindi, gli incidenti di esecuzione) ;

b) procedimenti nei quali è applicata una misura cautelare personale, sia custodiale che non custodiale (interdittiva o coercitiva), ovvero una misura di sicurezza (non detentiva, naturalmente, perché in caso di misura di sicurezza detentiva la trattazione è obbligatoria per legge);

c) incidenti probatori di cui all'art. 392 c.p.p. (anche) quando non siano stati dichiarati urgenti su richiesta di parte, ma siano ritenuti tali d'ufficio dal giudice;

dal 6 giugno al 30 giugno 2020, altresì:

2) procedimenti fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es., udienze preliminari, discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti); considerarsi che ai sensi dell'art. 3, lett. i) del D.L. n. 28/20 il termine del 30 giugno deve intendersi sostituito con il termine del 31 luglio.

Rilevato che per l'udienza del 3 maggio 2020, fissata innanzi a questo Gip, sono presenti alcuni procedimenti, nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare personale, per i quali è possibile la trattazione sin dal 12 maggio 2020;

Ritenuto, che detti specifici procedimenti - con riferimento ai limiti ed alle raccomandazioni di cui al citato Decreto presidenziale, in particolare per quanto concerne il numero di persone di cui è prevedibile la contestuale presenza in aula - potranno essere regolarmente trattati, in quanto non comportanti rischi di assembramento;

considerato, che, allo stato, ai sensi dell'art. 83, co. 12 e co. 12 bis D.L. n. 18/2020 come emendato in sede di conversione in legge e dal D.L. n. 28 del 2020, la trattazione dei suddetti procedimenti potrà essere svolta in modalità da remoto, previa acquisizione del consenso delle parti, attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche Microsoft Teams o Skype for business.

DISPONE

che all'udienza del 3 giugno 2020, saranno trattati i seguenti procedimenti, (con ordine di traduzione degli imputati in custodia cautelare, salva la possibilità di attivare il collegamento da remoto, ovvero di rinuncia a comparire all'udienza)

1) proc. pen. n. 18/20 R.G. Gip - [REDACTED] (Giudizio Abbreviato ex art. 458 c.p.p. - misura cautelare: arresti domiciliari);

Ritenuto, invece, secondo i criteri stabiliti dal Presidente nel decreto citato, di dover rinviare d'ufficio il P.P. n. 293/2020 Reg. Gip a data successiva al 6 giugno 2020,

DISPONE

Il rinvio all'udienza del 10/06/2020 ore 9.30, del P.P. n. n. 293/2020 Reg. Gip - [REDACTED].


Si comunichi telematicamente a mezzo PEC, in via immediata, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede (al C.O.A. anche all'indirizzo di posta elettronica ordinaria), il quale provvederà - come da intesa - a diffondere tempestivamente il presente provvedimento tra i propri iscritti e ad attivarsi, per quanto possibile, per renderne edotti

anche gli avvocati di altri Fori interessati.

La successiva e formale comunicazione dei processi da rinviare agli imputati ed ai loro difensori (per le parti civili sarà sufficiente quella telematica iniziale al C.O.A.) verrà effettuata direttamente a verbale nella data udienza per la quale erano originariamente fissati, dove sarà presente un difensore unico di ufficio nominato dal C.O.A. – anche questo come da intesa – onde poter sostituire (d'ufficio, appunto, all'uopo nominato dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.) tutti i difensori di imputati impegnati nella data udienza (nella quale, se prima udienza, si chiarisce che non potrà, comunque, avvenire la costituzione delle parti, rinviata d'ufficio alla successiva udienza); questo Giudice, al di là della mera comunicazione a detto difensore unico delle date di rinvio già anticipate telematicamente come sopra, provvederà ad adottare eventuali provvedimenti ulteriori e specifici nelle ipotesi di prima udienza, ossia di imputato che non è stato mai presente né è stato ancora dichiarato assente.

Cassino, 6 maggio 2020

Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Sodani



Depositato nella Cancelleria C.P. del
Tribunale di Cassino il

6/5/2020
A. CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rita SANTANTONIO

